

REGOLAMENTO

DELLA CORTE DI CONCILIAZIONE E DI

ARBITRATO NEL QUADRO DELL'OSCE

del 1° febbraio 1997

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

1. In generale

Articolo 1. Regolamento della Corte

1. Il presente Regolamento, adottato dalla Corte di Conciliazione e Arbitrato (d'ora in poi, la Corte) e approvato dagli Stati parte della Convenzione di Stoccolma del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro dell'OSCE (d'ora in poi, la Convenzione) disciplina, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, le attività della Corte e degli organi nel suo ambito costituiti.

2. In caso di conflitto, le disposizioni della Convenzione prevalgono su quelle del Regolamento.

2. La Corte

Articolo 2: Dichiarazione solenne

Nell'assumere le loro funzioni, i conciliatori, gli arbitri e i supplenti pronunciano la seguente dichiarazione solenne: "Dichiaro solennemente che eserciterò con imparzialità e con coscienza, al meglio delle mie capacità, le funzioni di membro della Corte di conciliazione e di arbitrato istituita dalla Convenzione di conciliazione e di arbitrato-nel quadro dell'OSCE".

Articolo 3: Lingue di lavoro

1. Le lingue della Corte e degli organi istituiti al suo interno sono le lingue ufficiali della OSCE (francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco).

2. Fra queste lingue, in ciascun caso, la commissione di conciliazione o il tribunale arbitrale, dopo avere sentito le parti, stabilisce, nel proprio regolamento di procedura, la lingua o le lingue che saranno utilizzate.

3. Tuttavia, ciascuna delle parti in lite può chiedere di esprimersi in una lingua diversa. In tal caso, le eventuali spese supplementari legate all'utilizzazione di una lingua diversa sono a carico della parte richiedente.

Articolo 4: Notifica della domanda e ruolo

1. Conformemente all'articolo 15 della Convenzione, ciascuna domanda di conciliazione o d'arbitrato indirizzata alla Corte è comunicata dal Cancelliere al Segretariato dell'OSCE che la trasmetterà immediatamente agli Stati partecipanti all'OSCE.

2. La Corte istituisce un ruolo nel quale vengono iscritti i casi portati di fronte ad essa. Il suddetto ruolo è tenuto dal Cancelliere della Corte.

Articolo 5: Processo decisionale

1. Le modalità di assunzione di decisioni da parte della Corte, del suo *Bureau*, e degli organi istituiti al suo interno sono regolati dall'articolo 8 della Convenzione.
2. La Corte, il suo *Bureau* e gli organi istituiti al suo interno possono decidere di assumere le loro decisioni mediante corrispondenza o per telefax.

Articolo 6: Spese del procedimento

1. Conformemente all'articolo 17 della Convenzione, le parti di una controversia e ciascuna parte interveniente copre la propria parte di spese del procedimento.
2. Questa regola si applica al caso previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della Convenzione.

Articolo 7: Pubblicazioni della Corte

1. Conformemente all'articolo 32 della Convenzione, la Corte pubblica le sentenze arbitrali rese dai Tribunali arbitrali istituiti al suo interno.
2. Essa può egualmente pubblicare il Rapporto delle attività presentato annualmente dal *Bureau* al Consiglio dell'OSCE conformemente all'articolo 14 della Convenzione.
3. La Corte non pubblica i rapporti finali delle commissioni di conciliazione istituite al suo interno, salvo che le Parti non decidano diversamente.

3. Il *Bureau* della Corte

Articolo 8: Composizione

1. Il *Bureau* della Corte è composto dal Presidente della Corte, dal vice-Presidente del *Bureau* e da altri tre membri della Corte.
2. I supplenti dei quattro membri del *Bureau* diversi dal Presidente partecipano ai lavori del *Bureau* senza diritto di voto.

Articolo 9: Elezione del Presidente della Corte, degli altri membri del Bureau e del vice-Presidente del Bureau

1. Le candidature per la Presidenza della Corte e per l'elezione dei membri del *Bureau* possono essere presentate da tutti i membri della Corte. Le candidature sono comunicate allo Stato depositario almeno venti giorni prima della data fissata per l'elezione.
2. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione, il Presidente della Corte è eletto per un periodo di sei anni dall'insieme dei membri della Corte. È dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene organizzato un secondo scrutinio. Se, alla fine di quest'ultimo, sussiste ancora parità, si procede a sorteggio. L'elezione del Presidente si svolge sotto la presidenza di un rappresentante dello Stato depositario della Convenzione.

3. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della Convenzione, i conciliatori e gli arbitri successivamente eleggono, nei loro rispettivi collegi, due membri del *Bureau* per un mandato di sei anni. Sono dichiarati eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene organizzato un secondo scrutinio. Se alla fine di quest'ultimo sussiste ancora parità, si procede a sorteggio. Le elezioni previste dal presente paragrafo sono presiedute dal Presidente della Corte.
4. In ciascuno dei due collegi si procede all'elezione di due supplenti secondo le modalità previste dal paragrafo precedente. Il *Bureau* preciserà successivamente quali supplenti saranno chiamati, qualora si presenti la necessità, a sostituire un membro del *Bureau*.
5. Il vice-Presidente è eletto dai membri del *Bureau* fra i componenti dello stesso *Bureau*, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione.
6. Il Presidente e gli altri membri del *Bureau* nonché i supplenti sono rieleggibili.
7. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento prolungato del Presidente, viene eletto un nuovo Presidente secondo la procedura stabilita ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per portare a compimento il mandato del predecessore.
8. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento prolungato di un membro del *Bureau* diverso dal Presidente, il supplente designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo ne porta a compimento il mandato. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento prolungato di un supplente, un nuovo supplente è eletto secondo la procedura stabilita al paragrafo 4 del presente articolo, per portare a compimento il mandato del proprio predecessore.

Articolo 10: Funzioni del Bureau

1. Il *Bureau* è l'organo esecutivo permanente della Corte. Si riunisce regolarmente per assicurare la buona gestione della Corte e per adempiere ai compiti che gli sono assegnati dalla Convenzione, dal Protocollo finanziario e dal presente Regolamento.
2. Il *Bureau* procede alla nomina dei conciliatori e degli arbitri previsti dagli articoli 21 e 28 della Convenzione.
3. Conformemente all'articolo 1 del Protocollo finanziario, il *Bureau* procede con lo Stato in cui ha sede la Corte a uno scambio di lettere riguardo agli obblighi dello Stato stesso. Il *Bureau* procede altresì, col suddetto Stato, a uno scambio di lettere che precisi altresì lo *status* giuridico nel territorio che ospita la Corte, dei suoi membri, del suo Cancelliere, dei suoi funzionari nonché degli agenti, consiglieri ed esperti degli Stati parte a una controversia portata dinanzi alla Corte. Questi scambi di lettere sono approvati dagli Stati parte della Convenzione.

4. Il Cancelliere

Articolo 11: Designazione del Cancelliere e dei funzionari della Cancelleria

1. Il Cancelliere è designato dalla Corte per un periodo massimo di sei anni su proposta del *Bureau* della Corte.
2. La Corte può designare altri funzionari secondo le proprie necessità e nei limiti dei propri mezzi finanziari. La Corte può delegare tali funzioni al *Bureau*.

Articolo 12: Funzioni del Cancelliere

1. Il Cancelliere dirige i funzionari della Corte sotto l'autorità e la sorveglianza del *Bureau* della Corte.
2. Il Cancelliere e, sotto la sua direzione, i funzionari della Corte, svolgono tutti i compiti loro assegnati dalla Convenzione, dal Protocollo finanziario e dal presente Regolamento.
3. Il Cancelliere agisce come segretario della Corte, del *Bureau*, nonché delle commissioni di conciliazione e dei tribunali arbitrali istituiti all'interno della Corte. Il Cancelliere cura i verbali delle riunioni di tali organi.
4. Il Cancelliere sovrintende agli archivi della Corte.
5. Il Cancelliere svolge gli altri compiti che possono essergli affidati dalla Corte, dal *Bureau* o dalle commissioni di conciliazione o dai tribunali arbitrali istituiti all'interno della Corte.
6. Il Cancelliere può, se necessario, delegare alcuni compiti ai funzionari della Corte.

Articolo 13: Dichiarazione solenne

Nell'assumere le loro funzioni, il Cancelliere e i funzionari della Corte fanno la seguente dichiarazione solenne: "Dichiaro solennemente che eserciterò in modo imparziale e con coscienza, al meglio delle mie capacità, le mie funzioni presso la Corte di conciliazione e arbitrato istituita dalla Convenzione di conciliazione e di arbitrato nel quadro dell'OSCE".

CAPITOLO II: LA CONCILIAZIONE

Articolo 14: Scopo

1. La conciliazione ha lo scopo di aiutare le parti di una controversia a risolverla conformemente al diritto internazionale e agli impegni sottoscritti nel quadro OSCE. La commissione di conciliazione può fare proposte alle parti al fine di condurle ad un accordo.
2. Le parti possono incaricare la commissione di conciliazione di chiarire le questioni di fatto. Le constatazioni così effettuate non hanno carattere obbligatorio per le parti a meno che esse non dichiarino diversamente.
3. Qualora si sia fatto ricorso a un procedimento di accertamento dei fatti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la procedura di conciliazione non potrà essere attivata se non quando il suddetto procedimento sia concluso.

Articolo 15: Attivazione della commissione

1. Qualsiasi controversia fra Stati parte della Convenzione può essere sottoposta, attraverso richiesta unilaterale o congiunta, a conciliazione secondo le condizioni previste dagli articoli 18, paragrafo primo, e 20, paragrafo primo, della Convenzione. Siffatta richiesta precisa i fatti, l'oggetto della controversia, le parti della controversia, il nome del conciliatore o dei conciliatori nominati dal richiedente o dai richiedenti e i modi di soluzione della controversia ai quali si è già fatto ricorso.

2. Le controversie fra due o più Stati parte della Convenzione o fra uno o più Stati parte della Convenzione e uno o più altri Stati partecipanti all'OSCE possono essere sottoposte a conciliazione mediante accordo notificato al Cancelliere, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione. L'accordo precisa l'oggetto della controversia; in caso di disaccordo totale o parziale su di esso, ciascuna parte formula la propria posizione. Nel notificare l'accordo, le parti comunicano al Cancelliere il nome del conciliatore o dei conciliatori da esse nominati.

Articolo 16: Composizione e costituzione della commissione di conciliazione

1. La commissione di conciliazione è composta e costituita conformemente agli articoli 21 e 22 della Convenzione.

2. Se più di due Stati sono parti di una controversia, e in assenza di accordo fra le parti aventi il medesimo interesse sulla nomina di un solo conciliatore, come permesso dall'articolo 21, paragrafo 2, della Convenzione, ciascuna parte nomina il medesimo numero di conciliatori, fino a un massimo stabilito dal *Bureau*.

3. Se più di due Stati sono parti di una controversia, e in assenza di parti che abbiano il medesimo interesse, ciascuno di questi Stati può nominare un conciliatore.

4. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione, il *Bureau* nomina tre conciliatori. Il *Bureau* può diminuire o aumentare questo numero dopo avere sentito le parti. Se più di due Stati sono parti della controversia, il *Bureau* nomina, perché siedano nella commissione di conciliazione, un numero di membri superiore di un'unità a quello dei membri nominati dalle parti.

5. Una volta che tutti i membri della commissione di conciliazione sono stati nominati, la commissione tiene la seduta costitutiva. In questa occasione, la commissione elegge il proprio Presidente conformemente all'articolo 21, paragrafo 6, della Convenzione.

Articolo 17: Ricusazione e rifiuto o impossibilità di fare parte della commissione

1. Se una parte di una controversia domanda la ricusazione di un conciliatore, il *Bureau* della Corte decide. Questa domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla notificazione della designazione del conciliatore. Se la domanda è accolta, il conciliatore ricusato è sostituito secondo le modalità previste per la sua designazione.

2. Se un conciliatore rifiuta di fare parte della commissione perché egli si è occupato della controversia o per altre ragioni, è sostituito secondo le modalità previste per la sua designazione.

3. In caso di decesso di un conciliatore, di prolungata impossibilità o di suo rifiuto di sedere nel corso del procedimento, si provvede, qualora il *Bureau* lo reputi necessario, alla sua sostituzione secondo le modalità previste per la designazione.

Articolo 18: Salvaguardia dei procedimenti di soluzione esistenti

1. Nel caso previsto dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Convenzione, la commissione di conciliazione cessa di occuparsi della controversia della quale è stata investita ed il caso viene stralciato dal ruolo.

2. Nel caso previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione, la commissione sospende il procedimento di conciliazione. Questo riprenderà, a richiesta delle parti o di una di esse, se mediante la procedura che ha motivato la sospensione non si perviene alla soluzione della controversia.

3. Nel caso previsto dall'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione, la commissione, se ritiene che la controversia sia coperta dalla riserva, cessa di occuparsi della controversia e fa stralciare il caso dal ruolo a richiesta di una delle parti.

Articolo 19: Regole di procedura

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione, la commissione di conciliazione determina la propria procedura dopo avere consultato le parti della controversia. Il regolamento di procedura determinato dalla commissione, che è sottoposto all'approvazione del *Bureau* della Corte, non può derogare alle seguenti regole:

a) al più tardi al momento della costituzione della commissione, ciascuna parte designa un proprio rappresentante presso la commissione;

b) le parti partecipano all'insieme del procedimento e collaborano con la commissione, in particolare fornendole i documenti e le informazioni delle quali essa può avere bisogno.

Articolo 20: Incidenti di procedura

1. D'ufficio, o su istanza delle parti della controversia o di una di esse, la commissione di conciliazione può attirare l'attenzione delle parti sulle misure che esse potrebbero adottare al fine d'impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione divenga più difficile.

2. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, della Convenzione, la Commissione può, con il consenso delle parti, invitare a partecipare alla procedura qualsiasi Stato parte della Convenzione che abbia un interesse alla soluzione della controversia.

Articolo 21: Risultato della conciliazione

1. La procedura di conciliazione si conclude con la firma, ad opera dei rappresentanti delle parti, del verbale di conclusione previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione. Questo verbale costituisce l'accordo che mette fine alla controversia.

2. In assenza di un siffatto accordo, la commissione di conciliazione redige un rapporto finale allorché ritenga di avere esaurito tutte le possibilità di una soluzione amichevole. Questo rapporto, che è comunicato alle parti, contiene un'esposizione dei fatti e delle rispettive pretese, un resoconto dello svolgimento del procedimento e delle proposte della commissione tendenti a una soluzione pacifica della controversia.

3. Le parti possono concordare preliminarmente di accettare queste proposte. In assenza di accordo, le parti dispongono di un periodo di trenta giorni dalla comunicazione del rapporto, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, della Convenzione, per comunicare al presidente della commissione se esse accettano le proposte di soluzione contenute nel rapporto finale.

4. L'accettazione di queste proposte ad opera delle parti della controversia vale accordo che mette fine alla controversia. Se una parte rifiuta le proposte, l'altra parte o le altre parti non sono

più vincolate dalla loro accettazione, conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, della Convenzione.

5. In caso di ritiro di una parte, la commissione elabora un rapporto che viene notificato al Consiglio dell'OSCE, conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della Convenzione.

CAPITOLO III: L'ARBITRATO

Articolo 22: Funzione

Compito del tribunale arbitrale è di decidere conformemente al diritto internazionale le controversie ad esso sottoposte. Se la parti della controversia sono d'accordo, il tribunale può decidere *ex aequo et bono*.

Articolo 23: Attivazione del Tribunale

1. Qualsiasi controversia fra due o più Stati parte della Convenzione o fra uno o più Stati parte della Convenzione e uno o più Stati partecipanti all'OSCE può essere sottoposta ad arbitrato secondo quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione.

2. Allorché una richiesta d'arbitrato è formulata mediante accordo, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione, questo accordo, che è notificato al Cancelliere dalle parti della controversia o da una di esse, deve precisare l'oggetto della controversia. In caso di disaccordo totale o parziale sull'oggetto della controversia, ciascuna parte può enunciare la propria posizione a questo proposito.

3. Quando una domanda d'arbitrato è presentata al Cancelliere della Corte, conformemente all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della Convenzione, la richiesta enuncia i fatti che sono all'origine della controversia, l'oggetto della controversia, le parti, i procedimenti di soluzione utilizzati in precedenza e le principali argomentazioni giuridiche presentate.

Articolo 24: Composizione e costituzione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale è composto e costituito conformemente all'articolo 28 della Convenzione.

2. Se più di due Stati sono parti della controversia, e in assenza di accordo fra le parti aventi il medesimo interesse di nominare un solo arbitro, come permesso dall'articolo 28, paragrafo 2, della Convenzione, gli arbitri designati da ciascuna delle parti conformemente ai paragrafi 2, 4 o 5 dell'articolo 28 sono membri di diritto del tribunale.

3. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, della Convenzione, il *Bureau* della Corte nomina un numero di membri superiore di almeno un'unità al numero dei membri di diritto previsti dal paragrafo 2 del presente articolo. Il *Bureau* può consultare le parti a questo fine.

4. Una volta nominati tutti i suoi membri, il tribunale tiene la sua seduta costitutiva. In questa seduta il tribunale provvede all'elezione del suo presidente, conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, della Convenzione.

Articolo 25: Ricusazione e rifiuto o impossibilità di fare parte del tribunale

1. Se una parte della controversia presenta istanza di riconsunzione di un arbitro, il *Bureau* della Corte decide. Questa istanza deve essere fatta entro trenta giorni dalla notifica della designazione dell'arbitro. Se la domanda è accolta, l'arbitro riconsunto è sostituito secondo le modalità previste per la sua designazione, salvo che si tratti di un membro di diritto del tribunale, che è sostituito da un suo supplente. Se quest'ultimo si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro secondo le modalità previste dall'articolo 28, paragrafo 5, della Convenzione.

2. Se un arbitro rifiuta di fare parte del tribunale perché si è già occupato del caso o per altre ragioni, egli è sostituito secondo le modalità previste per la sua designazione, salvo che si tratti di un membro di diritto del tribunale, che è sostituito da un suo supplente. Se quest'ultimo si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro secondo le modalità previste dall'articolo 28, paragrafo 5, della Convenzione.

3. In caso di decesso, d'impedimento prolungato o di rifiuto di partecipare al tribunale da parte di un membro di diritto, nel corso della procedura, questo è sostituito dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro secondo le modalità previste dall'articolo 28, paragrafo 5, della Convenzione. Se il membro che viene meno è stato nominato dal *Bureau*, conformemente all'articolo 28, paragrafo 7, della Convenzione non si procede alla sua sostituzione se non nel caso in cui il numero dei membri nominati dal *Bureau* non diventi inferiore a quello dei membri di diritto o dei membri nominati dalle parti della controversia conformemente al paragrafo 5 del medesimo articolo. Se il membro che viene meno era il presidente del tribunale, si procede successivamente all'elezione di un nuovo presidente.

Articolo 26: Salvaguardia dei modi di soluzione esistenti

1. Nel caso previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione, il tribunale arbitrale cessa di occuparsi della controversia della quale è stato investito ed il caso viene stralciato dal ruolo.

2. Nel caso previsto dall'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione, il tribunale, se ritiene che la controversia sia coperta dalla riserva, cessa di occuparsene ed il caso viene stralciato dal ruolo a richiesta di una delle parti. Perché sia ricevibile, la richiesta deve essere formulata nei termini previsti dall'articolo 29, paragrafo primo, del presente Regolamento.

Articolo 27: Regole di procedura

1. Il tribunale arbitrale determina la propria procedura dopo avere sentito le parti della controversia. Il regolamento di procedura emanato dal tribunale, che è sottoposto all'approvazione del *Bureau* della Corte, non può tuttavia derogare alle regole qui di seguito enunciate.

2. La procedura si svolge in contraddittorio ed è conforme ai principi del processo equo.

3. Al più tardi al momento della creazione del tribunale, ciascuna parte designa un agente presso di esso. L'agente può farsi assistere da consiglieri ed esperti.

4. Le parti partecipano all'insieme della procedura e collaborano con il tribunale, in particolare fornendogli tutti i documenti e le informazioni dei quali potrebbe aver bisogno.

5. Tutti i documenti prodotti da una parte devono essere comunicati immediatamente, in copia certificata conforme, all'altra parte o alle altre parti.

6. La procedura comporta una fase scritta e una fase orale. Entrambe si tengono a porte chiuse a meno che il tribunale, su istanza delle parti, non decida diversamente.

7. Il tribunale dispone di tutti i poteri d'istruzione e d'investigazione necessari per il compimento del proprio mandato. In particolare, esso può:

- a) emanare tutte le ordinanze necessarie per un buono svolgimento della causa;
- b) determinare il numero, l'ordine e i termini di presentazione delle scritture;
- c) ordinare la produzione di prove e adottare tutte le altre disposizioni richieste in vista della loro amministrazione;
- d) escludere, una volta conclusa la fase scritta, qualsiasi nuovo documento che una parte tenti di sottoporre senza il consenso dell'altra o delle altre parti;
- e) visitare i luoghi della controversia;
- f) incaricare degli esperti;
- g) interrogare i testimoni e chiedere spiegazioni agli agenti, ai consiglieri e agli esperti delle parti.

Articolo 28: Misure cautelari

1. Prima di adottare le misure cautelari ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, della Convenzione, il tribunale ascolta le parti della controversia.

2. Il tribunale può in qualsiasi momento chiedere alle parti di fornirgli informazioni sull'attuazione delle misure da esso indicate.

3. Il tribunale può in qualsiasi momento esaminare, d'ufficio o su istanza delle parti o di una di esse, se le circostanze richiedano il mantenimento, la modifica o la revoca delle misure cautelari. Prima di adottare qualsiasi decisione, le parti vengono ascoltate.

4. Le misure indicate dal tribunale decadono con l'emanazione della sentenza arbitrale.

Articolo 29: Eccezioni d'incompetenza e d'irricevibilità

1. Qualsiasi eccezione d'incompetenza e d'irricevibilità deve essere presentata per iscritto al Cancelliere entro trenta giorni dalla trasmissione della notifica della richiesta d'arbitrato prevista dall'articolo 15 della Convenzione. L'atto introduttivo dell'eccezione preliminare contiene l'esposizione delle ragioni di diritto e di fatto sui quali l'eccezione è fondata, le conclusioni dell'autore dell'eccezione e, se del caso, i mezzi di prova invocati. Il convenuto per l'eccezione preliminare dispone di un termine di trenta giorni per comunicare le proprie osservazioni scritte sull'eccezione.

2. Il tribunale decide con ordinanza in cui dichiara che l'eccezione è accolta oppure che è rigettata ovvero che, nel caso di specie, non ha carattere esclusivamente preliminare. Se l'eccezione è accolta, il tribunale fa cancellare la causa dal ruolo. Se l'eccezione è rigettata o ne viene escluso il carattere esclusivamente preliminare, l'ordinanza del tribunale fissa un termine per la prosecuzione del procedimento.

Articolo 30: Domande riconvenzionali

1. Il tribunale arbitrale può esaminare le domande riconvenzionali che abbiano un legame diretto con l'oggetto della domanda principale, a condizione che riguardino la competenza del tribunale.
2. La domanda riconvenzionale deve essere formulata al più tardi nel termine fissato per il deposito della contromemoria.
3. Dopo avere ascoltato le parti, il tribunale decide mediante ordinanza sulla ricevibilità della domanda riconvenzionale.

Articolo 31: Intervento

1. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, della Convenzione, ciascuno Stato partecipante all'OSCE che ritenga di avere un particolare interesse giuridico suscettibile di essere chiamato in causa dalla decisione del tribunale può, entro quindici giorni dalla notifica della domanda di arbitrato prevista dall'articolo 15 della Convenzione, inviare al Cancelliere della Corte una domanda d'intervento specificando il proprio interesse giuridico nella causa nonché l'oggetto preciso del proprio intervento. Questa domanda, che è immediatamente trasmessa al tribunale e alle parti della controversia, deve inoltre contenere, se del caso, una lista dei documenti presentati in appoggio che devono essere allegati alla domanda stessa.
2. Le parti dispongono di un termine di trenta giorni per formulare per iscritto le loro osservazioni sulla domanda d'intervento.
3. Il tribunale decide mediante ordinanza sulla domanda d'intervento. Se la domanda viene accolta, lo Stato interveniente partecipa al procedimento nella misura necessaria alla protezione del proprio interesse. La parte pertinente della sentenza vincola lo Stato interveniente, conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione.

Articolo 32: Contumacia

In caso di contumacia di una o di più parti della controversia, il tribunale arbitrale applica l'articolo 29, paragrafo 7, della Convenzione.

Articolo 33: Desistenza

1. Se in qualsiasi momento precedente l'emanazione della sentenza arbitrale, le parti di una controversia, congiuntamente o separatamente, notificano al tribunale arbitrale per iscritto che hanno convenuto di desistere dalla causa, il tribunale emana un'ordinanza che prende atto della desistenza e fa stralciare la causa dal ruolo.
2. Se, nel corso di una causa promossa mediante domanda, la parte richiedente fa sapere al tribunale arbitrale che essa rinuncia a proseguire il procedimento, il tribunale fissa un termine alla parte convenuta perché questa faccia conoscere la propria posizione. Se la parte convenuta non si oppone alla desistenza, il tribunale emana un'ordinanza che prende atto della desistenza e fa stralciare la causa dal ruolo.

Articolo 34: La sentenza arbitrale

1. Quando il tribunale ha terminato la deliberazione, che è segreta, e ha adottato la sentenza arbitrale, rende pubblica la sentenza comunicandone all'agente di ciascuna parte della controversia un esemplare autentico dotato del sigillo della Corte e firmato dal presidente del tribunale e dal Cancelliere della Corte. Un altro esemplare autentico e rispondente alle suddette condizioni è depositato negli archivi della Corte.
2. La sentenza, che menziona i nomi di tutti gli arbitri, è motivata. Ciascun membro del tribunale può, se lo desidera, allegare alla sentenza la propria opinione dissidente o individuale. Questa regola si applica anche alle ordinanze del tribunale.
3. La sentenza non è vincolante che per le parti e nel caso deciso, sotto riserva dell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione e dell'articolo 30, paragrafo 3, del presente Regolamento. Questa regola si applica anche alle ordinanze del tribunale.
4. La sentenza è definitiva e non è suscettibile di appello. Questa regola si applica anche alle ordinanze rese dal tribunale conformemente agli articoli 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 3, e 37, paragrafo 3, nonché alle sentenze pronunciate in conformità agli articoli 35 e 36 del presente Regolamento.

Articolo 35: Interpretazione della sentenza arbitrale

1. In caso di contestazione sul senso o sulla portata della sentenza arbitrale, la domanda d'interpretazione è introdotta mediante richiesta scritta secondo le condizioni enunciate all'articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione. Tale richiesta indica con precisione il punto o i punti l'interpretazione dei quali è contestata.
2. L'esame della domanda d'interpretazione compete al tribunale che ha reso la sentenza. Se il *Bureau* della Corte constata che ciò è impossibile, si procede alla creazione di un nuovo tribunale arbitrale conformemente all'articolo 28 della Convenzione e all'articolo 24 del presente Regolamento.
3. Prima di procedere all'interpretazione della sentenza mediante una sentenza complementare, il tribunale stabilisce un termine nel quale le parti possono fargli pervenire le loro osservazioni scritte.
4. Compete al tribunale decidere se ed in che misura l'esecuzione della sentenza debba essere sospesa fino alla comunicazione della sentenza complementare.

Articolo 36: Revisione

1. La domanda di revisione della sentenza arbitrale è introdotta mediante richiesta scritta secondo le condizioni enunciate all'articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione. Tale richiesta indica con precisione i motivi che, secondo la parte richiedente, giustificano la revisione.
2. L'esame della domanda di revisione compete al tribunale che ha reso la sentenza. Se il *Bureau* della Corte constata che ciò è impossibile, si procede alla creazione di un nuovo tribunale arbitrale conformemente all'articolo 28 della Convenzione e all'articolo 24 del presente Regolamento.
3. In un termine fissato dal tribunale competente la controparte o le controparti possono formulare osservazioni scritte sulla ricevibilità della domanda di revisione.

Articolo 34: La sentenza arbitrale

1. Quando il tribunale ha terminato la deliberazione, che è segreta, e ha adottato la sentenza arbitrale, rende pubblica la sentenza comunicandone all'agente di ciascuna parte della controversia un esemplare autentico dotato del sigillo della Corte e firmato dal presidente del tribunale e dal Cancelliere della Corte. Un altro esemplare autentico e rispondente alle suddette condizioni è depositato negli archivi della Corte.
2. La sentenza, che menziona i nomi di tutti gli arbitri, è motivata. Ciascun membro del tribunale può, se lo desidera, allegare alla sentenza la propria opinione dissidente o individuale. Questa regola si applica anche alle ordinanze del tribunale.
3. La sentenza non è vincolante che per le parti e nel caso deciso, sotto riserva dell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione e dell'articolo 30, paragrafo 3, del presente Regolamento. Questa regola si applica anche alle ordinanze del tribunale.
4. La sentenza è definitiva e non è suscettibile di appello. Questa regola si applica anche alle ordinanze rese dal tribunale conformemente agli articoli 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 3, e 37, paragrafo, 3, nonché alle sentenze pronunciate in conformità agli articoli 35 e 36 del presente Regolamento.

Articolo 35: Interpretazione della sentenza arbitrale

1. In caso di contestazione sul senso o sulla portata della sentenza arbitrale, la domanda d'interpretazione è introdotta mediante richiesta scritta secondo le condizioni enunciate all'articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione. Tale richiesta indica con precisione il punto o i punti l'interpretazione dei quali è contestata.
2. L'esame della domanda d'interpretazione compete al tribunale che ha reso la sentenza. Se il *Bureau* della Corte constata che ciò è impossibile, si procede alla creazione di un nuovo tribunale arbitrale conformemente all'articolo 28 della Convenzione e all'articolo 24 del presente Regolamento.
3. Prima di procedere all'interpretazione della sentenza mediante una sentenza complementare, il tribunale stabilisce un termine nel quale le parti possono fargli pervenire le loro osservazioni scritte.
4. Compete al tribunale decidere se ed in che misura l'esecuzione della sentenza debba essere sospesa fino alla comunicazione della sentenza complementare.

Articolo 36: Revisione

1. La domanda di revisione della sentenza arbitrale è introdotta mediante richiesta scritta secondo le condizioni enunciate all'articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione. Tale richiesta indica con precisione i motivi che, secondo la parte richiedente, giustificano la revisione.
2. L'esame della domanda di revisione compete al tribunale che ha reso la sentenza. Se il *Bureau* della Corte constata che ciò è impossibile, si procede alla creazione di un nuovo tribunale arbitrale conformemente all'articolo 28 della Convenzione e all'articolo 24 del presente Regolamento.
3. In un termine fissato dal tribunale competente la controparte o le controparti possono formulare osservazioni scritte sulla ricevibilità della domanda di revisione.

4. Se il tribunale, mediante ordinanza, dichiara ricevibile la domanda di revisione, esso fissa il termine per l'ulteriore procedura nel merito.
5. A richiesta della parte che domanda la revisione, e se le circostanze lo giustificano, il tribunale può sospendere l'esecuzione della sentenza in attesa della sua revisione.
6. Il tribunale rende la propria decisione di merito mediante una nuova sentenza arbitrale.

CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37: Emendamenti

1. La Corte, qualsiasi membro della Corte e qualsiasi Stato parte della Convenzione possono proporre emendamenti al presente Regolamento.
2. Le proposte di emendamento sono comunicate alla Corte per parere. Esse sono approvate per *consensus* dagli Stati parte della Convenzione.
3. Gli emendamenti entrano in vigore al momento della loro approvazione ad opera degli Stati parte della Convenzione, ma non si applicano ai casi in discussione al momento della loro entrata in vigore.

Articolo 38: Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1997, data della sua approvazione per *consensus* ad opera degli Stati parte della Convenzione.